

PROSSIME SCADENZE**Emissioni in atmosfera:** aggiornamento vecchie autorizzazioni - **31 dicembre 2011****SISTRI:** nuova partenza **09 febbraio 2012**Vedi anche: [archivio approfondimenti e informative](#)

Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.

Salute e sicurezza**Formazione: approvato lo schema di decreto Stato – Regioni**

Già oggetto della nostra precedente informativa n. 10, la bozza di accordo Stato – Regioni in materia di **formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP** è stata approvata nella seduta di ieri, mercoledì 21 dicembre 2011.

Non sono ancora noti i contenuti precisi approvati; riportiamo nel seguito i contenuti più salienti dell'ultima bozza di decreto del luglio 2011.

Formazione dei datori di lavoro - RSPP - I percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio uno BASSO della durata di 16 ore, uno MEDIO della durata di 32 ore ed uno ALTO della durata di 48 ore. Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2 dell'Accordo stesso [esempi: macrosettore G – commercio: rischio basso; macrosettore I – trasporti: rischio medio; macrosettore C – costruzioni, D - manifatturiero: rischio alto].

Aggiornamento: previsto di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente in 8 ore per il rischio Basso, 12 ore per il rischio Medio e 16 ore per il rischio Alto. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 fermo restando che per tali soggetti è previsto comunque l'obbligo di aggiornamento.

Formazione dei lavoratori

- Coinvolgimento degli enti bilaterali e organismi paritetici - La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti

- bilaterali (ove presenti);
- Contenuti organizzati in due moduli: formazione generale, della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori, formazione specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe di rischio alto; durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di rischio.

Formazione dei preposti - Per il preposto è prevista una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore con i contenuti, oltre a quelli già elencati all'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008, che vengono precisati nell'Accordo.

Formazione dei dirigenti - La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata nell'arco temporale di 12 mesi.

Per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, infine, è previsto un **aggiornamento quinquennale** di durata minima di 8 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nella medesima seduta è stato approvato il decreto contenente le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del **SINP** (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), di cui all'articolo 8 del DLgs 81/2008 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – “ 1. [...] *Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.*”

Ambiente

Certificazione energetica degli edifici – Regione Lombardia

Con Deliberazione N° IX/2555, Regione Lombardia ha stabilito l'**obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica** degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, come previsto dall'art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. 24/2006. Tale obbligo decorre dall'1 gennaio 2012 e si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d'uso ex DPR 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4.

Rifiuti – Semplificazioni per attività di estetista e analoghe

Ai sensi dell'art. 40 c. 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conosciuto come “*manovra Monti*”), i soggetti che svolgono le attività di **estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure** e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) potranno trasportarli in conto proprio (max 30 kg al giorno) sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta.

Gli obblighi in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti e di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD saranno intesi come assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, presso la sede dei soggetti esercenti le attività, dei formulari di trasporto.

Settore alimentare: nuovo regolamento CE n. 931-2011 - Rintracciabilità

Approvato il regolamento CE n. 931-2011 relativo ai **requisiti di rintracciabilità** fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale.

Il regolamento, che si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, mentre non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, prevede che gli operatori del settore alimentare garantiscano che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell'autorità competente, se lo richiede:

- a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
- b) il volume o la quantità degli alimenti;
- c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
- d) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
- e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
- f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
- g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
- h) la data di spedizione.

Dalla giurisprudenza: inidoneità delle protezioni di un tornio ed evocata colpa del lavoratore

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2011, n. 34383 - Inidoneità delle protezioni di un tornio ed evocata colpa del lavoratore - Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un lavoratore che, intento a lavorare su un tornio in rotazione, tolto gli occhiali di protezione, era stato colpito da un truciolo espulso dal tornio, che lo attingeva all'occhio provocandogli le lesioni per cui è processo.

L'addebito veniva principalmente ravvisato nella inidoneità delle protezioni del tornio, sul rilievo che quelle in plexiglass di cui il macchinario era munito, non erano complete e non impedivano la proiezione all'esterno dei trucioli.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

La Corte si sofferma in particolare sull'aspetto del ricorso che evoca il tema della colpa del lavoratore, vuoi perché si sarebbe tolto gli occhiali di protezione, vuoi perché si iscrive al medesimo la rimozione degli schermi di protezione, definendolo inaccoglibile.

Basta ricordare che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore che pure volesse configurarsi, a seguire l'assunto in fatto del ricorrente non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza [datore di lavoro] che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.

[Fonte: Olympus]

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

info@matteomelli.it - www.matteomelli.it

La presente informativa, inviata a fronte di uno specifico contratto di assistenza informativa o a titolo dimostrativo, contiene indicazioni di massima circa i temi trattati: l'autore non assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza delle informazioni. E' possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dalla mailing list rispondendo al messaggio con oggetto "cancellazione".